



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119

email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it

C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

REGOLAMENTO

VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Normativa di riferimento

- Codice civile, artt. 2043, 2047, 2048;
- 6DPR 416/74;
- 61 L. 312/80;
- l.vo 297/94;
- DI n. 44 del 01/02/01;
- 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006- 2009; Statuto delle studentesse e degli Studenti;
- L'obbligo di vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94)
- Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/08.

Responsabilità

- La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e Dirigente.
- Al Dirigente Scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.
- Spetta al DSGA predisporre attraverso il Piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche per ciascun edificio sede di tali attività e per ciascun piano degli edifici interessati.

Principi generali

- La sorveglianza ha la duplice funzione di garantire una civile convivenza tra tutti gli studenti, la loro sicurezza e contestualmente ad assumere un ruolo determinante nei processi educativi di sviluppo dell'autonomia e della responsabilità dei singoli.
- In tal senso i divieti e i vincoli presenti nel presente regolamento e nelle indicazioni organizzative disposte dal Dirigente scolastico e dal DSGA sono da intendersi come regolatori degli interventi del personale della scuola che ne assume in prima istanza la finalità educativa in sussidiarietà alla famiglia.



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

Via Leonardo da Vinci - 88046 Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968/21119

email: cztd04000t@istruzione.it pec: cztd04000t@pec.istruzione.it

C.M.: CZTD04000T C.F.: 82006450793 Sito Web: www.itedefazio.edu.it

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

- Ai sensi dell'art. 17 della CM n. 105/ '75 e dell'art. 29 del CCNL 2006- 2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
- I docenti svolgono la funzione di vigilanza: durante le ore di lezione; durante gli intervalli; durante l'uscita degli studenti dalla scuola.
- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, pertanto, il/i docente/i assegnato/i alla classe in quella scansione temporale che vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili.
- Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007).

Vigilanza sui "minori" per emergenze /soccorso

- La vigilanza sui "minori" per emergenze soccorso, nella fattispecie alunni portatori di handicap grave, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Vigilanza durante le visite guidate /viaggi d'istruzione

- La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n.291/92)
- I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile con integrazione di cui all'art. 61 della L.312 dell'11.07.80 che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- In caso di partecipazione di uno o più portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero di partecipanti- un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili.
- Pertanto, ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza degli alunni.